

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AMMINISTRAZIONE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ

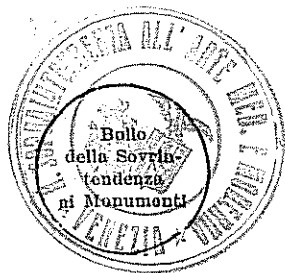
Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo comunale di VICENZAho notificato al Signor DA SCHIO comm. co. Almerico fu Giovanniin VICENZAche il PALAZZO DAL TOSO, ora SCHIO del sec. XV in Corso Principe Umberto

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688;

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di FranchiniMaria Fortinaia(Data) 7-8-30-VIII

IL MESSO COMUNALE

A. Cealato

Legge 20 giugno 1909, n. 364

Art. 1. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse non può trasmetterla la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7. — Le cose di cui all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12. — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14. — Nei Comuni, nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29. — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31. — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite colla multa da 50 a 10,000 lire.

Art. 34. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37. — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche a sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Legge 23 giugno 1912, n. 688

Art. 1. — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2. — Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'articolo 34 della legge medesima.

Art. 3. — All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: « Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai Monumenti stessi ».